

Delibera n. 91/2018

Determinazione dei diritti aeroportuali da parte della Società dell'Aeroporto di Treviso S.p.A. Avvio di procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 settembre 2018

- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTO** l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (di seguito: decreto-legge 78/2009);
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare, il comma 2, lettera h);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/2012), con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:
- l'articolo 71, rubricato "*Oggetto e ambito di applicazione*";
 - l'articolo 73, rubricato "*Autorità nazionale di vigilanza*";
 - i commi 2 e 3 dell'articolo 76, che dispongono: "*2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale*";
 - l'articolo 80, che, tra l'altro, prevede al comma 1, lettera b): "*L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: (...) b) consultazione degli utenti aeroportuali*";
- VISTO** l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2014, recante "*Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2014*";

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, adottata a seguito di revisione dei modelli approvati con la citata delibera n. 64/2014;
- VISTA** la nota del 15 settembre 2017, acquisita al protocollo ART n. 6544/2017 e n. 6559/2017, con la quale la Società dell’Aeroporto di Treviso S.p.A. (di seguito AER TRE S.p.A.), tra l’altro, sosteneva l’inapplicabilità dei modelli regolatori approvati dall’Autorità e comunicava di continuare ad applicare “*i livelli tariffari preesistenti*” a quelli regolati dai suddetti modelli; inoltre, riguardo all’esclusione dalla regolazione dell’Autorità, faceva riferimento alle competenze di cui all’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 78/2009, in quanto costituente, con l’aeroporto di Venezia Tesserà, sistema aeroportuale ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti n. 473 – T del 26 giugno 1992;
- VISTA** la nota del 24 gennaio 2018 (prot. ART 621/2018 del 25 gennaio 2018), con la quale AER TRE S.p.A. ribadiva la propria esclusione dall’ambito di applicazione dei modelli di regolazione tariffaria approvati dall’Autorità e comunicava, tra l’altro, di aver formulato istanza all’Ente nazionale per l’aviazione civile per la stipula del contratto di programma ai sensi del citato articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 78/2009 - avendo l’aeroporto di Venezia Tesserà già stipulato contratto di programma in deroga - e di applicare, nelle more, le tariffe stabilite con decreto ministeriale;
- CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione agli atti, non risultano elementi idonei a giustificare l’esclusione della determinazione dei diritti aeroportuali di AER TRE S.p.A. dall’ambito di applicazione degli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 1/2012, non sussistendo, tra l’altro, i presupposti temporali, oltre che di traffico, per la deroga di cui articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 78/2009;
- CONSIDERATO** che i diritti aeroportuali in vigore presso l’Aeroporto di Treviso sono stati fissati senza il previo esperimento della procedura obbligatoria di consultazione degli utenti aeroportuali, prevista dagli articoli 76, commi 2 e 3, e 80, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 1/2012, nonché dal modello di regolazione applicabile, contenuto nell’allegato A3 alla delibera n. 92/2017 subentrato, dal 7 luglio 2017, al previgente allegato 3 alla delibera 64/2014;
- RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento per l’adozione di un provvedimento, nei confronti di AER TRE S.p.A., finalizzato a disporre l’attivazione, da parte della medesima Società, della procedura di consultazione degli utenti aeroportuali nella determinazione dei diritti aeroportuali;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio di un procedimento, nei confronti della Società dell’Aeroporto di Treviso S.p.A., finalizzato a disporre l’attivazione, da parte della medesima Società, della procedura di consultazione degli utenti

aeroportuali nella determinazione dei diritti aeroportuali prevista dagli articoli 76, commi 2 e 3, e 80 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dal vigente modello di regolazione contenuto nell'allegato A3 alla delibera n. 92/2017;

2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;

4. il destinatario della presente delibera, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla notifica della stessa, può presentare controdeduzioni al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

5. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro il termine di sette giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera;

6. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, alla Società dell'Aeroporto di Treviso S.p.A.

Torino, 27 settembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente

Andrea Camanzi